



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Codice sito 4.15/2012/11.

Parere ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio n. 77/LV del 6/05/2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 6 giugno 2012

VISTO l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'Istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO lo schema di provvedimento normativo per il riordino del servizio nazionale di protezione civile, trasmesso dal Dipartimento Affari giuridici e legislativi con nota prot. 3550 del 13 aprile 2012;

VISTA la nota prot. 1883 del 13 aprile 2012, con la quale l' Ufficio di Segreteria ha diramato il testo dello schema di provvedimento in argomento ed ha convocato per il giorno 17 aprile 2012 una riunione tecnica con la partecipazione di tutte le Amministrazioni statali competenti, delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota prot. 1944 del 18 aprile 2012, con la quale l' Ufficio di Segreteria ha diramato due documenti presentati rispettivamente dalle Regioni e dall'Anci nel corso della predetta riunione tecnica;

4





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. 1969 del 18 aprile 2012 con la quale l'Ufficio di Segreteria ha diramato un ulteriore documento, concernente proposte emendative, trasmesso dall'Anci ad integrazione dei documenti già presentati nella suddetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2012, le Regioni, l'Anci e l'Upi hanno chiesto il rinvio del provvedimento in oggetto per ulteriori approfondimenti tecnici, consegnando un documento congiunto di proposte emendative unitamente ad un'ulteriore documento di criticità e osservazioni presentato da parte dei rappresentanti dell'Upi;

VISTA la nota prot. 1996 del 20 aprile 2012 con la quale l'Ufficio di Segreteria ha trasmesso i sopra elencati documenti consegnati dalle Regioni e dagli Enti locali nella seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 ed ha convocato una riunione tecnica per il giorno 23 aprile 2012;

VISTA la nota prot. 4835 del 22 maggio 2012, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, ha trasmesso a questo Ufficio di Segreteria il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 2012;

VISTA la lettera prot. 2611 del 22 maggio 2012 con la quale l'Ufficio di Segreteria ha diramato il suddetto disegno di legge alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome, nel lamentare sul piano del metodo, che il Governo abbia fatto ricorso, per la disciplina della materia che interessa, alla decretazione d'urgenza, anziché, come richiesto dalle regioni medesime, ad un disegno di legge, hanno espresso parere negativo sul provvedimento indicato in oggetto ed hanno consegnato un documento, allegato sub A, parte integrante del presente Atto, concernente una serie di proposte di modifiche del provvedimento medesimo;

RILEVATO che le Regioni e le Province autonome hanno chiesto, inoltre, che venga stralciata la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 59/2012 concernente il termovalizzatore di Acerra;

8





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI ha consegnato un documento, allegato sub B, parte integrante del presente Atto, concernente le proposte di modifiche del disegno di legge di cui trattasi;

RILEVATO che, in corso di seduta, l'UPI, nel far presente di condividere le considerazioni svolte dalle Regioni e dalle Province autonome e dall'ANCI relativamente al metodo ed al merito del disegno di legge in esame, ha espresso sul medesimo parere negativo, pur rappresentando di condividere lo spirito di superamento delle emergenze che sembra aver ispirato gli interventi del Governo;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE

Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

H

J



CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL .06.GIU.2012.....



ACC. SUBA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/81/CU14/C13

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012 N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE.**

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sulla proposta di decreto, allegando comunque una serie di proposte emendative migliorative al testo.

La Conferenza chiede inoltre che venga stralciato la norma che prevede la corresponsione da parte dello Stato alla società creditrice già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse già di competenza della Regione Campania, sia per i contenuti in esso recati, sia perché inserito in uno strumento legislativo non idoneo (art.3 comma4 D.L.59/12).

Roma, 6 giugno 2012

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 59/12

DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA

Al comma 1 lett.c), punto 2) dell'art.1 sostituire le parole "sessanta giorni" con le parole "centoventi giorni"

Al comma 1 lett.c), punto 2) dell'art.1 sostituire le parole "per non più di quaranta giorni" con le parole "per non più di novanta giorni"

Testo coordinato

1.bis . la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni centoventi giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni "per non più di novanta giorni".

Al comma 1 lett.c) , punto 3) dell'art.1 sostituire il terzo periodo del nuovo comma 2 art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 con il seguente:

"Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita."

Testo coordinato

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. ~~Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.~~ Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita.



Al comma 1, lett.c) , punto 4) dell'art.1 sostituire al nuovo comma 2 bis art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 le parole "il ventesimo giorno" con le parole "sessanta giorni"

Testo coordinato

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ~~ventesimo~~ ~~giorno~~ sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunicati gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. ~~Suocessivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.~~

COMPETENZE DELLE REGIONI

Al comma 1, dopo la lett.c), dell'art.1 inserire la seguente :

"c-bis) nell'art.12

- 1) Al comma 1 sostituire le parole "*partecipano all'organizzazione e all'attuazione*" con le parole "*curano l'organizzazione e l'attuazione*"
- 2) Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso "*Il Presidente della Giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci.*"
- 3) Al comma 2 dopo le parole "*alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione*" aggiungere le parole "*nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza*"
- 4) Al comma 3 dopo le parole "*attività di protezione civile*" aggiungere le parole "*anche in emergenza*".
- 5) Al comma 3 dopo le parole "*Comitato regionale di protezione civile*" aggiungere le parole "*a cui partecipano anche i Prefetti*"

Testo coordinato

Art. 12 Legge n.225/92

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - ~~partecipano all'organizzazione e all'attuazione~~ curano l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. Il Presidente della Giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci.



2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici, ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile anche in emergenza, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile a cui partecipano anche i Prefetti.

COMPETENZE DEL PREFETTO

Al comma 1, art lett.d) dell'art.1, inserire il seguente

Sopprimere il comma 1

Al comma 1, art lett.d) . punto1.2) dell'art.1, sostituire la parola " *assume* " con le parole " *si coordina con il,Presidente della Giunta regionale per* "

Al comma 1, art lett.d) . punto1.2) dell'art.1, eliminare le parole " *in raccordo con la regione* "

Al comma 1, art lett.d) dell'art.1, dopo il punto 1.2 aggiungere i seguenti

"1.3) *inserire la seguente lettera "e) partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'art. 12."*

"1.4) *sopprimere il comma 3*"

Testo coordinato

Art. 14 Legge n.225/92

~~Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.~~

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale ~~e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno~~ il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) ~~assume~~ si coordina col Presidente della Giunta regionale per la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, ~~in raccordo con la regione~~;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica;

e) partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'art. 12.

~~3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.~~



CONTROLLO PREVENTIVO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ATTI DEI COMMISSARI
DELEGATI

Il comma 3 dell'art.1 è sostituito con il seguente " I commi 2-sexies e 2-septies dell'art.2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e successive modificazioni, sono abrogati"

Testo coordinato

3. I commi 2-sexies e 2-septies dell'art.2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e successive modificazioni, sono abrogati

~~3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: "provvisoriamente efficaci." sono inserite le seguenti: "Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci."~~

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 59/12

Disposizioni transitorie e finali

Dopo il comma 3 dell'art.3 inserire il seguente comma 3.bis

"3 bis. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche alle altre risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di emergenza e al fondo regionale di protezione civile."





**CONFERENZA UNIFICATA
6 giugno 2012**

Punto 14) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012 N.59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

In merito al **Parere di cui sopra ribadiamo i punti che riteniamo di fondamentale importanza per i Comuni:**

Dichiarazione dello stato di emergenza: è una prerogativa del Consiglio dei Ministri. In caso di evento calamitoso, la mancata dichiarazione dello stato di emergenza, oltre a non consentire l'emanazione delle conseguenti ordinanze di protezione civile, dei relativi stanziamenti e deroghe, non consentono la deroga al "Patto di stabilità" da parte degli enti coinvolti. Per esempio, la mancata dichiarazione dello stato di emergenza in occasione dell' "emergenza neve" del febbraio scorso lascia, ancora oggi, irrisolti almeno 2 problemi: il primo, quello relativo ai rimborsi ai Comuni da parte dello Stato delle spese effettuate per il superamento dell'emergenza; il secondo, la deroga al patto di stabilità per le spese effettuate dagli stessi.

Durata dello stato di emergenza: la normativa prevedeva che lo "stato di emergenza" durasse "fino alla ripresa della vita economica e sociale". Voler limitare la durata a 60 giorni (più eventuali ulteriori 40 giorni), se da una parte permette di evitare i tanti casi in cui lo stato di emergenza si è prolungato per anni, dall'altro risulta molto limitato, soprattutto in caso di gravi calamità. L'ANCI, insieme ad UPI e alle Regioni aveva proposto, in sede di Conferenza Unificata, di portare la durata a centoventi giorni (più eventuali ulteriori 90 giorni).

Patto di stabilità: premiare i Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante **deroghe al patto di stabilità** per investimenti in protezione civile. Attualmente, la deroga è prevista soltanto per gli interventi realizzati a seguito della "dichiarazione dello stato di emergenza" da parte del Consiglio dei Ministri.

Ruolo della "Conferenza Unificata" e del "Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali": assicurare la massima partecipazione dei Comuni sugli aspetti concernenti



l'organizzazione, la gestione e il finanziamento del servizio di protezione civile, in quanto istituzioni impegnate direttamente e più vicine ai cittadini.

Assicurazione contro i danni da calamità e potenziamento delle attività di **prevenzione “attiva” (servizi di protezione civile) e “passiva” (opere di difesa, ecc.)**.

Il previsto progressivo ritiro dello Stato e il forte ridimensionamento della tutela dei cittadini (lasciati da soli a gestire la propria protezione, quella delle famiglie e della proprietà, in esclusivo rapporto con il sistema assicurativo) deve almeno trovare un riscontro in un **maggiore impegno dello Stato in materia di prevenzione delle calamità, di tutela del territorio e dell'ambiente e di protezione dei cittadini**. In questo ambito, fra l'altro, è necessario e urgente attivarsi per:

- a) L'avvio di un Piano nazionale di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e di difesa del territorio (“manutenzione diffusa del territorio”)
- b) L'aumento degli investimenti relativi al “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico” (art. 11 del decreto legge Abruzzo). I 965 milioni di euro previsti in 7 anni, pur se cospicui rispetto al passato, rappresentano (anche secondo lo stesso Dipartimento della Protezione Civile) solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche.

A fronte di quanto esposto il parere dell'Anci è condizionato dall'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati e presentati allo stesso ddl (AC 5203) in discussione alla Camera dei Deputati.

EMENDAMENTI


Articolo 1 (disposizioni in materia di protezione civile)

All'articolo 1 comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la lettera

“a) bis: nell'articolo 3 aggiungere il comma 6 bis: *“Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà”*”

All'articolo 1 comma 1 lett. c) punto 1, dopo le parole “*dei relativi presupposti*” sono aggiunte le seguenti parole: *“ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera”*.

All'articolo 1 comma 1 lett. c) sopprimere il punto 2.



All'articolo 1 comma 1 lett c) aggiungere il punto 8 bis) " al comma 5-ter, dopo le parole "del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio" sono inserite le seguenti parole " , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali," e sopprimere le parole "nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

MOTIVAZIONE:

Il coinvolgimento della "Conferenza Unificata" e del "Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali" assicura la massima partecipazione dei Comuni sugli aspetti concernenti l'organizzazione, la gestione e il finanziamento del servizio di protezione civile, in quanto istituzioni impegnate direttamente e più vicine ai cittadini.

All'art. 1 comma 1 lett c punto 7, 4 ter sopprimere al secondo periodo le parole "Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica" e aggiungere le parole "Per le emergenze di tipo c) lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità."

MOTIVAZIONE:

L'individuazione di forme di finanziamento serviranno a premiare i Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante deroghe al patto di stabilità per investimenti in protezione civile.

All'art. 1 aggiungere il comma 5. "all'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è così sostituito

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.



MOTIVAZIONE:

L'emendamento si pone l'obiettivo di migliorare la dotazione del fondo nazionale e rifinanziare il fondo regionale di protezione civile. Si vuole assicurare ai Comuni risorse adeguate e definire i livelli minimi del servizio di protezione civile a livello locale.

Art. 3 Disposizioni transitorie e finali

All'art. 3 aggiungere il seguente comma:

6 (*Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il



parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario per rafforzare il sistema complessivo di protezione civile definendo in tempi brevi e con la partecipazione attiva di tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell'articolato Sistema di Protezione Civile nazionale, un Testo Unico di Protezione Civile.

Art. 3 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

All'art. 3 aggiungere il seguente comma:

6. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende dare il giusto riconoscimento ai Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante deroghe al patto di stabilità per investimenti in protezione civile. Attualmente, la deroga è prevista soltanto per gli interventi realizzati a seguito della "dichiarazione dello stato di emergenza" da parte del Consiglio dei Ministri.

